

REGOLAMENTO (CEE) N. 3417/75 DEL CONSIGLIO
del 30 dicembre 1975

che proroga e modifica il regolamento (CEE) n. 3576/73 relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1253/73⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3576/73⁽³⁾, il quale è stato prorogato dal regolamento (CEE) n. 3298/74⁽⁴⁾, ha istituito un regime relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus Sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed ha previsto aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito; che detto regime è valido soltanto fino al 31 dicembre 1975;

considerando che, con lo scambio di lettere di cui all'articolo 12 del protocollo che fissa talune disposizioni relative all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro in seguito all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea⁽⁵⁾, la Comunità si è impegnata ad estendere il predetto regime alla commercializzazione del raccolto 1974;

considerando che la Repubblica di Cipro ha adottato il 31 agosto 1973 una nuova regolamentazione vitivinicola; che quest'ultima, dopo le modifiche apportate il 21 dicembre 1973, corrisponde a quella della Comunità ed è applicabile dal 1° gennaio 1975;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3298/74 ha prorogato il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 per consentirne l'applicazione alla commercializzazione del raccolto 1974;

considerando che contrariamente alle previsioni, tale raccolto non ha potuto essere completamente commercializzato nel corso del 1975; che, per consentire la commercializzazione della parte restante di tale raccolto, occorre che il regime suddetto sia applicabile fino al 30 giugno 1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3576/73 è modificato come segue:

1. nell'articolo 1, la data del 31 dicembre 1975 è sostituita con quella del 30 giugno 1976;
2. nell'articolo 1, il volume di 200 000 ettolitri è sostituito con quello di 100 000 ettolitri;
3. nell'articolo 2, paragrafo 1, i volumi di 200 000, 2 000 e 198 000 ettolitri sono sostituiti rispettivamente con quelli di 100 000, 1 000 e 99 000 ettolitri;
4. nell'articolo 4, la data del 31 dicembre 1975 è sostituita con quella del 30 giugno 1976.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 dicembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. TOROS

⁽¹⁾ Parere reso il 19. 12. 1975 (non apparso ancora nella GU).

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 115.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 30. 12. 1974, pag. 68.

⁽⁵⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 94.